

COMUNE DI PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N. 337

Palermo 08/09/2022

Oggetto: Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 235 del 06 Settembre 2022 avente ad oggetto: “14^ Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021 – Riproposizione Delibera di Giunta Comunale n.120 del 30/05/2022 avente per oggetto “8^ Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021” non ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 175 del TUEL ”

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista

la proposta di deliberazione di cui in oggetto, pervenuta a mezzo mail del 07/09/2022, in oggetto,

Premesso

- CHE il Consiglio Comunale con atto n. 385 del 30/12/2020, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 2020/2021;
- Che la Giunta Comunale con atto n.344 del 31/12/2020, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 comprensivo del Piano della Performance;
- CHE la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 e che dopo ulteriori differimenti, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è stato differito al 31 luglio 2021;
- CHE tale termine è spirato, senza che l’Ente abbia provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si trova in gestione provvisoria;
- CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2022 e da ultlmo il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/07/2022 ha ulteriormente prorogato tale termine al **31 Agosto 2022;**

Premesso Ancora

- **CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 30/05/2022, veniva adottata in via d’urgenza secondo la disciplina contenuta all’art.175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, l’8^ variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021;

- **CHE** con successiva delibera di Giunta Comunale n.137 del 05/08/2022, veniva approvata la 17^ Variazione Peg in gestione provvisoria a seguito di “8^ Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021;
- **CHE** il Consiglio Comunale non ha ratificato entro i termini la variazione di bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale, secondo la disciplina contenuta all’art.175, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000. *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"*.
- **CHE** la mancata ratifica, nella specie totale, determina l’inefficacia sopravvenuta dell’atto della giunta, fatta salva l’onere per il Consiglio comunale di adottare una deliberazione che, prendendo atto delle spese eventualmente *medio tempore* già liquidate e pagate sulla base della deliberazione di giunta non ratificata, convalidi gli effetti contabili della delibera stessa, così sanando il vizio afferente alla mancata e tempestiva ratifica e alle conseguenti irregolarità contabili.

Considerato

CHE l’art. 5 della L.R. 13 del 15/06/2021 all’oggetto “*norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio*” pubblicata sulla GURI n. 26 del 18/06/2021 ha disposto che “*Per il triennio il 2021 - 2023, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni, in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*”.

CHE la circolare 26 agosto 2021 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica ha chiarito che la disciplina transitoria dettata dalla norma di cui all’art. 5 L.R. 13/2021 si ritiene applicabile anche agli Enti locali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario o che hanno in corso la procedura di Riequilibrio Pluriennale;

Considerato ancora

CHE sono pervenute da parte dei Dirigenti di Area/Settori/Servizi/Uffici autonomi di questo ente richieste di variazione di bilancio ai sensi della citata legge regionale 13/2021, per le motivazioni in esse riportate, allegate all’atto sottoposto a parere, per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata

La proposta oggetto del presente parere, nel suo complesso, per così come formulata e gli atti alla stessa allegati a corredo;

Preso atto

- CHE le risorse stanziare con la presente variazione di bilancio potranno essere effettivamente impegnate ed utilizzate nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e dai principi contabili;
- CHE le variazioni di bilancio di cui alla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto costituenti esclusivamente partite auto bilancianti e non richiedenti alcuna imputazione di spesa a carico di risorse proprie del bilancio, non incidono sugli attuali precari equilibri di bilancio, come illustrati dal Ragioniere Generale nell'ambito delle relazioni inviate *ex art.147 quinquies* del D. Lgs. n.267/2000, nonché in omaggio agli artt.35 e seguenti del Regolamento di Contabilità;
- CHE con atto della Giunta Comunale si provvederà a modificare il Piano Esecutivo di Gestione in conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento;
- CHE la presente variazione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- CHE i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli sono espressi in seno alla proposta di deliberazione sottoposta a parere;

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla proposta in oggetto, facendo carico all'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, di dare corso agli atti inerenti e conseguenti, con particolare riferimento al dettato normativo di cui all'art.175 del D.Lgs 267/2000.

Va infatti ricordato che le variazioni di bilancio, adottate dall'organo esecutivo devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARDO

CN = SARDO SALVATORE

C = IT

Data e ora della firma: 08/09/2022 22:28:21

Dott. Salvatore Sardo

Firmato digitalmente da: Carmelo Scalisi

Data: 08/09/2022 21:51:05

Dott. Carmelo Scalisi

Rag. Vincenzo Traina



Firmato digitalmente da:

TRAINA VINCENZO

Firmato il 08/09/2022 16:56

Seriali Certificato:

140978002430255071362300412219386883186

Valido dal 23/09/2020 al 23/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3